

Ravenna, lì 18 gennaio 2013

Spett.li
CLIENTI
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Decreto attuativo del “ Nuovo Redditometro”.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 Gennaio 2013 Serie Generale il Decreto attuativo del “nuovo” redditometro. Questo nuovo strumento a disposizione dell'Ufficio potrà essere utilizzato per determinare sinteticamente il reddito dei contribuenti relativamente agli anni a decorrere dal 2009, denunciati attraverso la redazione del modello Unico 2010.

Secondo quanto previsto dal Decreto Attuativo, la quantificazione del reddito in via sintetica del reddito complessivo accertabile del contribuente avviene tenendo conto di quanto segue:

- dell'ammontare delle spese, anche diverse da quelle indicate nell' allegata Tabella A, che risultano sostenute dallo stesso in base ai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria;
- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza;
- dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni / servizi, di cui alla Tabella A, determinate in base ad analisi e studi socio economici;
- della quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella citata Tabella A;
- della quota di risparmio dell'anno.

L'Amministrazione Finanziaria puo' quindi rilevare le spese sia dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria sia dall'applicazione di appositi parametri sintetici : infatti, se per alcune voci di spesa l'Ufficio potrà basarsi sui dati risultanti nelle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, per

altre spese potrà fare ricorso alle medie aritmetiche e statistiche diffuse dall'ISTAT o alle risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore, riguardanti l'ammontare della spesa media riferita ai consumi del nucleo familiare.

Si ricorda che la determinazione sintetica del reddito complessivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria è ammessa a condizione che **il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato**. In ogni caso, l'Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.

In base all'art. 4 del citato Decreto infatti, **il contribuente è investito dell'onere della prova** e di conseguenza avrà la possibilità in sede di contraddittorio di dimostrare:

→ che il finanziamento delle spese è avvenuto:

- con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta;
- con redditi esenti / soggetti a ritenuta a titolo d'imposta / esclusi;
- da parte di soggetti diversi dal contribuente;

→ il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.

Ai fini di una valutazione della coerenza della propria posizione reddituale, lo Studio invita i propri clienti ad utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia Entrate nel proprio sito internet, il così detto Redditest. I risultati prodotti da tale strumento di verifica **dovranno essere considerati meramente indicativi** della propria posizione reddituale in quanto l'Agenzia in sede di accertamento sintetico potrà utilizzare oltre ai dati presenti presso l'Anagrafe Tributaria anche spese che possono essere imputate al contribuente sulla base di statistiche ISTAT e da analisi e studi socio economici.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
porgiamo distinti saluti.